Gazzetta Ufficiale DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1922 | Roma - Mercoledì 18 gennaio | Numero 14

Abbonamenti

In Roma, sia presso l'Amministrazione, che a domicilio ed in tutto il Regno: anno L. 65; semestre L. 36; trimestre L. 30
All'Estero (Paesi dell'Unione post.): » » 120; » » 80; » » 50

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,60 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0,80 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno.
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 30 — nel Regno cent. 35 — arretrato in Roma, cent. 50 — nel Regno cent. 60 — all' Estero cent. 90
Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Leggi e decreti.

LEGGE 29 *dicembre 1921, n.* 1906, *che approva il piano regolatore e di ampliamento della città di Savigliano.*

REGIO DECRETO-LEGGE 27 *novembre 1921, n.* 2005, *che autorizza la Cassa depositi e prestiti a mutuare agli ospizi civili di Parma, la somma di quindici milioni.*

REGIO DECRETO *per effetto del quale il comune di Mantova è autorizzato ad applicare una soprattassa a carico degli alunni delle locali scuole medie, le cui famiglie risiedono fuori del Comune medesimo.*

REGIO DECRETO *per effetto del quale il comune di Sondrio è autorizzato ad imporre una soprattassa a carico degli alunni delle locali scuole medie le cui famiglie risiedono fuori del Comune medesimo.*

REGIO DECRETO *per effetto del quale il comune di Agnone viene autorizzato ad imporre una soprattassa di frequenza a carico degli alunni inscritti in quella R. scuola tecnica le cui famiglie risiedono in altro Comune.*

RELAZIONE *e* REGIO DECRETO *che proroga i poteri dei Regi commissari di alcune Amministrazioni comunali.*

Disposizioni diverse.

Ministero della guerra: Disposizioni nel personale dipendente — *Ministero del tesoro*: Rettifiche d'intestazione.

Foglio delle inserzioni.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1906 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' approvato il piano regolatore e di ampliamento della città di Savigliano, costituito di un elenco delle proprietà da espropriare e di una planimetria, in data 23 aprile 1915.

Un esemplare del piano, vistato dal ministro dei lavori pubblici, sarà depositato all'Archivio di Stato.

Art. 2.

Per la esecuzione del piano è assegnato il termine di 25 anni dalla pubblicazione della presente legge.

Art. 3.

E' accordata al comune di Savigliano la facoltà di chiamare a contributo, per causa di miglioria, i pro-

prietari dei beni confinanti e contigui alle opere contemplate nel piano per l'apertura di nuove vie, corsi e piazze ed allargamento di quelle esistenti.

Tale contributo per i proprietari confinanti consisterà nel cedere gratuitamente al Comune il suolo stradale per ogni fronte di cui sia proprietario fino alla metà della via e sino ad un massimo di metri otto per i corsi e piazze, salvo indennizzo per le costruzioni che esistessero su dette porzioni di aree da cedersi, nonchè nel rimborso al Comune della metà della spesa per la formazione del primo selciato.

I proprietari contigui, invece, saranno obbligati al contributo previsto dagli articoli 77 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

L'obbligo di cui al primo capoverso è pure fatto, per una larghezza di metri quattro, ai proprietari latistanti per ogni fronte al corso Schiapparelli. Se il proprietario confinante non ha la proprietà del suolo stradale, dovrà rimborsarne il valore al Comune, se a questo il suolo già appartiene; od il prezzo, se il Comune debba fare acquisto da terzi.

Art. 4.

Le aree che per avventura risultassero inedificabili o di edificabilità difficile per effetto del contributo di cui all'articolo precedente e dell'apertura delle nuove vie, dovranno, a richiesta degli interessati, essere espropriate dal Comune. Il Comune potrà procedere d'ufficio alle espropriazioni delle aree stesse.

Art. 5.

Il Comune avrà facoltà di espropriare, a mente dell'art. 22 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, i beni compresi nel piano per una profondità massima di metri venti su ciascuna fronte, qualora i proprietari non vi abbiano edificato o riedificato, a termini del piano, entro quindici anni a partire dalla pubblicazione della presente legge per le vie già esistenti, ed entro sei anni dall'apertura delle vie per quelle di nuova costruzione.

Art. 6.

Se le aree destinate nel piano alla fabbricazione appartengono a due o più proprietari ed essi non si accordano per la costruzione di un unico fabbricato occupante l'intera area o di più fabbricati separati fra loro da uno spazio libero non minore di metri otto, il Comune potrà procedere alla espropriazione di quelle porzioni di terreno comprese nell'area che siano necessarie per assicurare la esecuzione del piano regolatore.

Art. 7.

Le modificazioni del piano che si rendessero necessarie nel corso della sua attuazione, fermi restando per esse l'obbligo del contributo e le altre disposizioni della presente legge, saranno approvate con R. decreto, su proposta del ministro dei lavori pubblici, osservate le norme contenute nel secondo titolo capi 6 e 7 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 dicembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

MICHELI.

Visto, il guardasigilli: RODINÒ.

Il numero 2005 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Ritenuta la necessità di porre gli Ospizi civili di Parma nella condizione di provvedere alla costruzione del nuovo ospedale per quella città;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto col ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a mutuare agli Ospizi civili di Parma la somma di quindici milioni occorrente per provvedere alla costruzione del nuovo ospedale per la città e provincia di Parma con cliniche ed altri Istituti scientifici annessi.

Art. 2.

Il mutuo di cui al precedente articolo, sarà ammortizzato in 5 anni e la relativa annualità comprensiva della quota di ammortamento e degli interessi al saggio normale dei mutui sulla Cassa dei depositi e prestiti sarà a questa corrisposta dal tesoro dello Stato entro il mese di giugno di ogni anno.

All'uopo saranno fatte le occorrenti inscrizioni nel bilancio della spesa del Ministero del tesoro.

Art. 3.

L'Amministrazione degli Ospedali civili di Parma rimborserà al tesoro la somma mutuata, in uno ai relativi interessi calcolati al saggio del 6 per cento, con le somme ricavate dalla vendita dei beni rustici di proprietà dell'Ente.

All'uopo l'Amministrazione predetta procederà col consenso dell'autorità tutoria, all'alienazione dei detti beni per la parte necessaria ad estinguere il mutuo ed il prefetto di Parma curerà che, a misura che si

effettueranno le vendite, il ricavato di esse venga versato al tesoro con le garanzie che saranno determinate dal ministro del tesoro.

Art. 4.

Il mutuo sarà dalla Cassa dei depositi e prestiti somministrato agli Ospizi civili di Parma gradualmente, secondo il bisogno, in base a domande dell'Ente a nulla osta del prefetto da rilasciarsi su certificati comprovanti l'avanzamento dei lavori vistati dal Genio civile.

Art. 5.

Il predetto decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — DE NAVA.

Visto, il guardasigilli: RODINÒ.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto l'articolo 10, comma terzo, della legge 25 maggio 1913, n. 517;

Veduto il titolo IV del regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 11 agosto 1918, n. 1652;

Veduta l'istanza con cui il comune di Mantova chiede sia istituita una soprattassa a carico degli alunni di quelle scuole medie le cui famiglie abitano fuori del Comune medesimo;

Veduta la deliberazione di quel commissario prefettizio in data 27 luglio 1921;

Veduta la deliberazione della Giunta provinciale per le scuole medie in data 24 settembre 1921;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Mantova è autorizzato ad applicare a proprio favore ed a carico degli alunni di quelle scuole medie, le cui famiglie abitino fuori del Comune medesimo, a decorrere dall'anno scolastico 1922-923, una soprattassa che non potrà essere superiore alla tassa scolastica normale.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 8 novembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

CORBINO.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 10, comma terzo, della legge 25 maggio 1913, n. 517;

Veduto il titolo IV del regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 11 agosto 1918, n. 1652;

Veduta l'istanza con cui il comune di Sondrio chiede sia istituita una soprattassa a carico degli alunni di quelle scuole medie le cui famiglie abitino fuori del Comune medesimo;

Veduta la deliberazione di quel Consiglio comunale in data 9 giugno 1921;

Veduta la deliberazione della Giunta provinciale per le scuole medie di Sondrio in data 14 luglio 1921;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Sondrio è autorizzato ad applicare, a proprio favore ed a carico degli alunni delle locali scuole medie, le cui famiglie abitino fuori del Comune medesimo, le seguenti soprattasse, a decorrere dall'anno scolastico 1922-923:

a) L. 60 per gli alunni della R. scuola tecnica;
b) L. 30 per gli alunni del R. ginnasio inferiore;
c) L. 40 per gli alunni del R. ginnasio superiore;
d) L. 50 per gli alunni del R. liceo;
e) L. 50 per gli alunni del R. istituto tecnico;
f) L. 30 per gli alunni della R. scuola normale e complementare.

Il ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Racconigi, addì 29 settembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

CORBINO.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 10 comma 3° della legge 25 aprile 1913, n. 507;

Veduto il titolo IV del regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 15 agosto 1918, n. 1652;

Veduta l'istanza con cui il comune di Agnone chiede l'autorizzazione ad istituire una sopratassa di frequenza a carico degli alunni non comunisti inscritti presso quella scuola tecnica;

Veduto il parere emesso dalla Giunta provinciale per le scuole medie di Campobasso in data 15 settembre 1921;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Agnone è autorizzato ad imporre una soprattassa di frequenza a carico degli alunni inscritti in quella R. scuola tecnica, le cui famiglie risiedano in altro Comune.

La soprattassa, che non potrà essere superiore alla tassa scolastica normale, sarà applicata con decorrenza dal 1° ottobre 1922.

Il ministro proponente sarà incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Racconigi, addì 9 ottobre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

CORBINO.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 5 gennaio 1922, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario dei Comuni sottoindicati.

SIRE!

La gestione straordinaria dei comuni di Francavilla Sicilia (Messina) e Guastalla (Reggio Emilia) non ha potuto ancora condurre a termine la sistemazione delle finanze e dei servizi comunali.

E poichè, d'altra parte, le attuali condizioni dell'ordine pubblico non consentono di procedere alla convocazione dei comizi, mi onoro sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà l'unito schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri dei Regi commissari di detti comuni.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduti i Nostri decreti con cui vennero sciolti i Consigli comunali di Francavilla Sicilia (Messina) e Guastalla (Reggio Emilia);

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione dei suddetti Consigli comunali è prorogato di tre mesi.

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 5 gennaio 1922.

VITTORIO EMANUELE

DE NAVA.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Arma di artiglieria.

Tenenti.

Con R. decreto del 22 novembre 1921:

Pitrelli Alessandro, tenente in aspettativa per infermità temporanee, provenienti da cause di servizio dal 2 giugno 1921, richiamato in servizio dal 2 ottobre 1921, con decorrenza assegni dal 16 ottobre 1921.

Nastrucci Vittorio, tenente in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio dal 22 febbraio 1921, richiamato in servizio dal 22 ottobre 1921, con decorrenza assegni dal 1° novembre 1921.

Sussarello Enrico, tenente in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, trasferito in aspettativa per riduzione di quadri dal 6 giugno 1921 e contemporaneamente richiamato in servizio dalla data stessa con decorrenza assegni dal 16 giugno 1921.

MINISTERO DEL TESORO

(Elenco n. 22).

1ª Pubblicazione.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
3,50 0/0 già 5 0/0	264362 1083112	35 — 50 —	Gerini Taddeo fu Costantino, domiciliato in Ancona; con usufrutto a Cerruti *Elisabetta* fu Ignazio	Gerini Taddeo fu Costantino, domiciliato in Ancona; con usufrutto a Cerruti *Carolina* fu Ignazio
3,50 0/0	689426	35 —	Zannoni *Alessandro* fu *Pietro-Valentino*, minore, sotto la patria potestà della madre, Orioli Maria fu Giovanni, vedova di Zannoni Pietro Valentino, domiciliato in Padenghe (Brescia)	Zannoni *Epifanio-Alessandro* fu *Valentino*, minore, ecc., come contro

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 7 gennaio 1922.

Il direttore generale: GARBAZZI.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*